

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N.** G03096 **del** 14/03/2017

**Proposta n.** 4682 **del** 14/03/2017

**Oggetto:**

Procedure attuative dell'Allegato alla Determinazione n. G00105 del 07/01/2017. Approvazione delle procedure, della relativa modulistica e del verbale di assegnazione di ricovero temporaneo.

**OGGETTO:** Procedure attuative dell'Allegato alla Determinazione n. G00105 del 07/01/2017. Approvazione delle procedure, della relativa modulistica e del verbale di assegnazione di ricovero temporaneo.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E  
SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

**VISTA** la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale”;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

**VISTO** il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTO** il decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, ed in particolare l'articolo 4 bis, comma 9, il quale prevede che, per fronteggiare il fabbisogno di tensostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici, tali moduli possano essere acquisiti e installati direttamente dagli operatori danneggiati;

**VISTO** l'articolo 21, comma 4-quinquies, del citato decreto legge 11 novembre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, il quale consente alle imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito;

**VISTE** le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 e n. 415 del 21 novembre 2016;

**VISTA** l'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, la quale integra la disciplina delle procedure di delocalizzazione temporanea e di fornitura e installazione di impianti temporanei delocalizzati per gli impianti zootecnici per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per fienili e depositi per le imprese i cui impianti produttivi hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, già avviate in attuazione delle citate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

**CONSIDERATO** che la citata ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo prevede in capo ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria la possibilità di autorizzare la fornitura ed installazione di impianti temporanei delocalizzati per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per fienili e depositi, come previsto dall'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici;

**CONSIDERATA** la necessità di rendere immediatamente operative tali disposizioni volte a velocizzare la delocalizzazione delle stalle che sono crollate o hanno subito danni gravi, allo scopo di fare fronte alle temperature invernali frequentemente sotto lo zero e, conseguentemente, di consentire la prosecuzione delle attività economiche degli allevamenti;

**CONSIDERATO** che, con decreto n. V00001 del 7 gennaio 2017, il Presidente della Regione Lazio nella sua qualità di vicecommissario per la ricostruzione, ha delegato il Direttore della Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca all'attuazione delle disposizioni per la "delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili" ai sensi dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, con esclusione della gestione dei fondi della contabilità speciale di cui al decreto n. T00179 del 8 settembre 2016;

**VISTA** la Determinazione n. G00105 del 07/01/2017 che approva il documento denominato "Attuazione delle disposizioni per la gestione degli interventi necessari alla delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016.";

**VISTA** la comunicazione del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, del 7 marzo 2017, n. 4562;

**CONSIDERATO** che con la sopra richiamata nota, il Commissario precisa che "Avendo espressamente previsto nell'ordinanza n. 5 che possono essere realizzate strutture temporanee "similari", si ritiene che in sede di rilascio dell'autorizzazione le regioni possano assentire anche altre soluzioni, impiegando ad esempio materiali come il legno, diverse da quelle fornite a seguito della gara svolta dalla Regione Lazio, purché abbiano comunque il carattere della temporaneità";

**CONSIDERATO** che, con la medesima nota, "Resta, in ogni caso, confermato l'obbligo dello smantellamento della struttura temporanea e di riconoscimento di contributo massimo, strettamente contenuto nei limiti della spesa prevista in sede di gara."

**RITENUTO**, inoltre, opportuno approvare le procedure interne attuative per la presentazione, il trattamento, la gestione delle domande di richiesta di autorizzazione nonché il sistema dei controlli.

**VISTO** il documento allegato “Procedure per la gestione degli interventi di delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate dagli eventi sismici 2016”, parte integrante del presente atto comprensivo della modulistica all. A,B,C,D,E ;

**CONSIDERATO**, altresì, necessario approvare il verbale di assegnazione del ricovero temporaneo per bestiame di cui alla gara n. 12193 del 20 ottobre 2016 e per la cui firma viene delegato il dirigente dell’ADA di Rieti dr. Amadio Lancia ;

**VISTO** il verbale allegato 1, anch’esso parte integrante della presente determinazione;

**RITENUTI** i documenti ed il verbale sopra richiamati, idonei alle necessità di cui alla determinazione n. G00105/2017;

### **DETERMINA**

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di prendere atto delle comunicazioni del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, del 7 marzo 2017, n. 4562;
- di approvare il documento denominato Procedure attuative delle “disposizioni per la gestione degli interventi necessari alla delocalizzazione delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed inutilizzabili a seguito dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili” comprensivo della relativa modulistica, allegati al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare il verbale di assegnazione di ricovero temporaneo di cui all’allegato 1 a firma del dirigente dell’ADA di Rieti ;

Avverso il presente provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it)

**IL DIRETTORE REGIONALE**  
Dott. Roberto OTTAVIANI